



Comunicato n. 2/19 del 5 luglio 2019

Oggetto: posizione del calciatore Massimiliano Casanica

In relazione al reclamo della società Lottomatica avverso la posizione del giocatore Casanica nella partita giocata il giorno 02 luglio 2019 contro la società Snaitech;

premessi che:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del regolamento del Torneo Gaming Cup calcio a 8 edizione 2019, i reclami devono essere inviati entro 24 ore dalla partita in questione previa riserva scritta consegnata nelle mani dell'Arbitro o del Responsabile campo a fine gara;

la presente Commissione si riservava il diritto di verificare nuovamente la posizione del calciatore in quanto eventuale tesserato Figc;

considerato il rinvio – espresso nel comunicato n.1/19 – con cui la Commissione si riservava l'emissione di ulteriori eventuali provvedimenti;

considerato che:

l'azione ispettiva suppletiva svolta al fine di verificare la eventuale posizione di tesserato Figc del giocatore Casanica ha dato esito positivo;

PQM :

il giocatore Massimiliano Casanica della società Snaitech viene squalificato con effetto immediato fino al termine del corrente torneo.

La Commissione Giudicante